

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

Composta dai seguenti magistrati:

LORUSSO dott. Francesco PRESIDENTE

RAELI dott. Vittorio CONSIGLIERE RELATORE

D'ALESSANDRO dott. Roberto REFERENDARIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al **n. 32311** del registro di segreteria, promosso a carico di: N Renato (n. a Palagianello il 26.6.1948) e V Cosimo (n. a san Giorgio Jonico il 24.5.1957) – rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Pancallo, con lui elettivamente domiciliati in Bari alla strada Torre Tresca, n.2/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Muscatello – per il pagamento della somma complessiva di € 15.483,56, in favore del Comune di XXXXXXXXXX, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Uditi alla pubblica udienza del 26 novembre 2015 il consigliere relatore, l'avv. Antonio Pancallo, per gli odierni convenuti, e la Procura regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Carmela de Gennaro;

Visto l'atto di citazione, iscritto al n. 91/09/DGN, del registro delle vertenze;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

Il Procuratore regionale ha chiesto con l'atto di citazione in epigrafe, ritualmente notificato e depositato in data 27 maggio 2015, la condanna dei Sigg.ri V Cosimo e N Renato al pagamento

della somma complessiva di € 152.483,56 – di cui € 101.655,70 a carico del primo e € 50.827,86 a carico del secondo – in relazione al danno causato alle finanze del Comune di XXXXXXXXXX per il ritardo nel pagamento alla ditta SIAM SUD s.r.l. dei vari SS.AA.LL. relativi all'appalto dei lavori di riuso delle acque reflue, oltre alle spese di giudizio, secondo quanto in appresso detto.

Nel mese di agosto 2008, il Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Ginosa ha trasmesso alla locale Procura regionale copia della sentenza n.188/08, con la quale il Comune di XXXXXXXXXX era stato condannato a pagare, in favore della Ditta SIAM SUD s.r.l., appaltatrice dei lavori di riuso acque reflue, la somma di € 81.154,19 (oltre interessi legali dal 31.03.2007 e spese di giudizio), a titolo di interessi maturati a seguito del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL..

La sentenza, fondandosi sulla c.t.u. a firma della dott.ssa Maria Gigante, evidenziava profili di responsabilità contabile a carico del responsabile del procedimento amministrativo del suddetto appalto e, segnatamente, a carico del dirigente dell'Ente che, procedendo, senza alcuna giustificazione, a formulare in notevole ritardo la richiesta di finanziamento alla Regione Puglia per l'esecuzione dell'appalto, non aveva consentito che il Comune potesse disporre delle risorse finanziarie ad esso destinate, in tempo utile a pagare i SS.AA.LL.

Pertanto, la procura regionale delegava la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto, ad acquisire la documentazione inerente al suddetto giudizio civile nonché ad effettuare gli opportuni accertamenti in merito alla vicenda.

All'esito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza (informative prott. 0159415/12 e 0219273/12), è emersa la seguente ricostruzione dei fatti.

Con deliberazione n. 3907 del 30 giugno 1997, la Giunta Regionale, nell'ambito del *P.O.P. 1994 - 1999 sottoprogramma 7 - Misura 7.1 - Sottomisura 7.1.1 "Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda"* ammetteva al finanziamento il progetto presentato dal Comune di XXXXXXXXXX, per il riuso delle acque reflue ai fini

irrigui, per un importo di £.6.020.000.000, di cui 903.000.000 (15% del costo dell'investimento), a carico del medesimo Comune.

L'Ente, quindi, procedeva all'approvazione del progetto esecutivo "*Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda*" con deliberazione di Giunta n.486 del 10.08.1998.

Dopo pochi mesi, lo schema del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Ente beneficiario/attuatore, veniva approvato sia dalla Regione (delibera G.R. n.3883 dell'1.10.1998), che dal Comune di XXXXXXXXXX (delibera G.M. n.665 del 2.11.1998).

L'art.9 del suddetto disciplinare prevedeva che, allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori, la Regione Puglia, per i progetti esecutivi, disponesse in favore dell'Ente attuatore, nei modi di legge, l'erogazione delle seguenti quote di finanziamento:

- il 30% **entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte dell'Ente attuatore dell'avvenuto inizio dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori;**
- ulteriore anticipazione del 30% entro 30 giorni dall'atto del ricevimento di rendicontazione di spese effettivamente sostenute e non inferiori alle somme anticipate, regolarmente approvate dall'ente attuatore;
- il 10 % entro 90 giorni dal ricevimento degli atti di contabilità finale completi del certificato di collaudo dell'opera.

Mentre il successivo art.10 prevedeva l'impegno dell'Ente attuatore a trasmettere trimestralmente sia all'Assessorato alla Agricoltura - Servizio Bonifica, che all'Area per le Politiche comunitarie, i dati relativi ai pagamenti ed agli indicatori fisici secondo la modulistica fornita dalla Regione.

Inoltre, la suddetta norma prevedeva espressamente che l'inosservanza di tali adempimenti avrebbe comportato il mancato accredito del finanziamento.

In data 24.12.1999, il Comune di XXXXXXXXXX procedeva alla consegna dei lavori alla impresa SIAM SUD Srl, aggiudicataria dell'appalto a seguito della licitazione privata espletata in data 1.12.1999.

Subito dopo, però, in pari data, si procedeva alla sospensione degli stessi, in attesa del parere autorizzativo allo scarico, ai sensi del R.R. 3.11.89 e del d. leg.vo n.152/1999.

Il verbale di consegna dei lavori veniva trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 25706 del 28.12.1999, ma non anche quello relativo alla sospensione.

L'effettivo inizio dei lavori avveniva, poi, solo in data 8.06.2000.

La Regione Puglia, atteso il tempo trascorso dalla comunicazione di consegna dei lavori, in data 20.07.2000, rappresentava all'Ente che non era stata ancora inviata alcuna attestazione sul concreto inizio degli stessi né sul loro stato di avanzamento e che, per conseguenza, non era stato possibile effettuare alcun accreditamento del finanziamento né procedere alla rideterminazione del quadro economico di spesa conseguente all'aggiudicazione dei lavori.

La Regione, pertanto, invitava il Comune a relazionare in merito e ad allegare la relativa documentazione (nota protocollata in arrivo al Comune di XXXXXXXXXX il 31.07.2000 al n. 17566).

Attesa l'inerzia del comune, la Regione con nota del 20.09.2000, lo sollecitava nuovamente ad effettuare gli adempimenti richiesti, evidenziando che un mancato riscontro non avrebbe consentito alla stessa di ottemperare a quanto di competenza e quindi a rispettare il termine di rendicontazione delle spese stabilito improrogabilmente al 31.12.2001, con la conseguenza che i maggiori oneri derivati sarebbero stati posti ad esclusivo carico del Comune.

Il Comune, intanto, con delibera di Giunta n. 404 del 06.10.2000, provvedeva al finanziamento della quota a proprio carico (15% dell'opera) mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, dell'importo di lire 903.000.000.

In data 30.10.2000, la Direzione Lavori redigeva la dichiarazione sullo stato di

avanzamento dei lavori (prot. n.23575 del 31.10.2000) e, finalmente, con nota del 2.11.2000 (prot. n. 23731), il Dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico, arch. Cosimo V, informava l'Ufficio Bonifica dell'Assessorato agricoltura della Regione Puglia sull'avvenuto inizio dei lavori, trasmettendo il relativo verbale ed una sintetica relazione sullo stato di avanzamento degli stessi, peraltro priva della relativa rendicontazione di spesa, unitamente alla delibera con la quale la Giunta aveva approvato il nuovo quadro economico.

In data 27.11.2000 l'arch. Cosimo V e il rappresentante legale della Siam Sud s.r.l sottoscrivevano il contratto d'appalto.

Nelle date del 28.11.2000 e del 7.02.2001, l'Ufficio Bonifica, sollecitava ancora una volta il Comune di XXXXXXXXXX a relazionare, con urgenza, in merito all'effettivo stato di avanzamento dei lavori, nonché a voler assicurare che gli stessi fossero ultimati entro il 30 maggio 2001, per consentire, alla commissione di collaudo di procedere.

Con nota del **3.05.2001**, il Comune finalmente richiedeva alla Regione l'accreditamento del 60% del finanziamento (prima e seconda tranches).

In data 28.02.2002 la direzione lavori certificava l'ultimazione dei lavori ed, in data 02.05.2002, lo Stato Finale degli stessi.

Il certificato di collaudo veniva redatto il 12.07.2002.

I SS.AA.LL. dei lavori risultavano pagati mediante emissione di bonifici bancari, nelle seguenti date:

- **2.04.2001**, €.466.360,58 sulla Banca Popolare Jonica;
- **24.04.2002**, €. 433.071,29 sulla Banca Antonveneta;
- **26.06.2002**, €. 1.281.347,65 sulla Banca Antonveneta;
- **11.04.2003**, €. 30.758,34, sulla Banca Antonveneta.

In data 2.12.2003 la SIAM SUD s.r.l. citava in giudizio il Comune di XXXXXXXXXX, adducendo che:

- a causa del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL., aveva maturato il diritto alla corresponsione degli interessi di mora per complessivi €96.427,57;

- in relazione a tale credito aveva emesso tre fatture restate inevase (nn. 16, 28 e 31 del 2003), su cui erano maturati ulteriori interessi;

- alla data dell'8.09.2003 il credito complessivo ammontava ad €98.023,15, somma della quale chiedeva il pagamento.

Il Giudice civile, dopo aver accertato, mediante C.T.U, che la responsabilità del ritardo nei pagamenti era imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dal Comune, riteneva parzialmente fondata la domanda e condannava l'Ente al pagamento, in favore della società attrice, della somma di €. 81.154,19, oltre interessi legali dall'11.03.2007 al giorno del soddisfo, nonché delle spese di giudizio sostenute dalla medesima società.

Ai fini della quantificazione degli interessi maturati a seguito del ritardo nei pagamenti dei SS.AA.LL., il Giudice applicava il criterio di cui all'art.20 del capitolato speciale d'appalto, senza capitalizzazione annuale degli interessi (v. tabella D della consulenza tecnica d'ufficio).

All'esito della procedura esecutiva promossa dall'impresa, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 21.04.2010 assegnava alla Siam Sud s.r.l. la complessiva somma di €. 102.258,88.

In data 17.05.2010, il Tesoriere comunale (Banco di Napoli) provvedeva al pagamento della somma anzidetta.

Pertanto, il Comune procedeva al riconoscimento, del relativo debito fuori bilancio (C.C. n. 35/2010) ed alla conseguente regolarizzazione contabile con l'emissione del mandato.n.2337 del 25.11.2010.

Successivamente, la Corte d'Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n.492/2013 accoglieva il gravame proposto dalla SIAM Sud srl avverso la sentenza n. 188/2008 del Tribunale di Taranto — sezione distaccata di Ginosa e, in parziale riforma, applicando un diverso

criterio di calcolo degli interessi, nello specifico quello di cui all'art.35 del d.pr. 1063/1962 e s.m.i., condannava il comune di XXXXXXXXXX al pagamento in favore della SIAM Sud srl dell'ulteriore somma di €. 37.654,45.

L'Amministrazione provvedeva al pagamento dell'ulteriore somma, unitamente alle spese di giudizio, con il mandato n.2536 del 31.12.2014 di complessivi €. 50.224,68.

Dalla vicenda sopra descritta, secondo la prospettazione accusatoria, è conseguito un danno alle finanze del comune di XXXXXXXXXX di complessivi **€.152.483,56**, pari alla somma complessiva che l'Ente ha dovuto corrispondere alla ditta Siam Sud srl, sia per il ritardo nel pagamento dei diversi SS.AA.LL. che per le spese di giudizio, giusto quanto disposto nelle sentenze del Giudice civile sopra citate.

Secondo quanto accertato nel giudizio civile, infatti, la responsabilità del ritardo nei pagamenti alla SIAM SUD srl è da imputare esclusivamente alla condotta del Comune, il quale, senza alcun giustificato motivo, ha posto in essere con altrettanto notevole ritardo, gli adempimenti richiesti dal Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti attuatori (artt.9 e 10) per ottenere il finanziamento.

Di conseguenza, la responsabilità del danno patrimoniale è da imputare ai responsabili dell'Ufficio tecnico comunale che si sono occupati dei lavori in questione, in qualità di responsabili del procedimento, ossia l'ing. Renato N (dirigente responsabile dell'U.T.C fino al 10.09.2000) e l'arch. Cosimo V (dirigente dell'UTC dal 4.10.2000 al 31.12.2001).

I due dirigenti, avvicendatisi alla responsabilità dell'U.T.C. del comune di XXXXXXXXXX e responsabili del procedimento dei lavori di *"Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda"*, finanziati con i fondi P.O.P. 1994-1999, con grossolana negligenza, hanno omesso di compiere gli adempimenti richiesti dal relativo disciplinare, nei tempi e con le modalità in esso prescritte.

In tal modo, essi hanno cagionato un rallentamento della procedura di liquidazione del

finanziamento, che ha comportato la mancata disponibilità delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei lavori realizzati dalla ditta appaltatrice e la conseguente insorgenza degli interessi sui corrispettivi ad essa dovuti.

Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che i due Dirigenti pur pienamente consapevoli del fatto che i lavori erano iniziati in data 08.06.2000, hanno omesso di comunicare tale circostanza alla Regione, precludendo, in tal modo, all'Ente di conseguire il 30% del finanziamento entro il termine di 30 giorni, come espressamente previsto dall'art. 9 del disciplinare.

Infatti, solo dopo cinque mesi, in data 2.11.2000, a seguito dei solleciti della Regione (in data 20 luglio e 20 settembre 2010), l'arch. Cosimo V - succeduto all'ing. N nella dirigenza dell'Ufficio dall'ottobre 2000 - ha comunicato l'inizio dei lavori, trasmettendo il relativo verbale, la relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori e la delibera di Giunta di approvazione del nuovo quadro economico.

Tuttavia, però, la documentazione trasmessa non solo non conteneva l'espressa richiesta di accredito della tranche di finanziamento, ma risultava incompleta, atteso che la sintetica relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, non risultava completata con la relativa rendicontazione della spesa, necessaria per ottenere il finanziamento, né tale documentazione risultava inviata anche all'Area per le Politiche comunitarie.

Rileva la Procura che a mente dell'ultima parte dell'art.10 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente attuatore, l'omessa trasmissione delle relazioni trimestrali sull'avanzamento dei lavori, avrebbe comportato il mancato accreditamento del finanziamento.

Peraltro, prima del mese di novembre 2000, il Comune di XXXXXXXXXX e, quindi, l'ing. N, non si era neanche premurato di informare che i lavori, sebbene consegnati in data 24.12.1999, erano stati però contestualmente sospesi, per riprendere solo in data 8.06.2000.

Pertanto, è solo a circa un anno di distanza dall'inizio dei lavori, che l'arch. V ha, finalmente, chiesto alla Regione – Ufficio Bonifica presso l'Assessorato all'Agricoltura - l'accredito della

prima e seconda quota di finanziamento.

In conclusione, per tutto quanto sopra, i signori ing. Renato N ed arch. Cosimo V sono chiamati a rispondere del complessivo danno patrimoniale di **€.152,483,56** causato alle finanze del comune di XXXXXXXXXX (TA), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del presente giudizio, secondo l'apporto causale di ognuno alla produzione del danno, determinato nel caso di specie, in base al tempo in cui essi hanno rivestito le funzioni di responsabile del procedimento.

Atteso che una regolare richiesta di corresponsione delle quote di finanziamento, è stata inoltrata agli Uffici regionali competenti solo dopo un anno (maggio 2001) dall'inizio dei lavori (giugno 2000) e che nel corso di tale periodo l'ing. N ha rivestito le funzioni di RUP per n.4 mesi (giugno –settembre 2000) e l'arch.V per n.8 mesi (ottobre 2000 – maggio 2001) si ritiene che il danno possa essere ripartito fra i due dirigenti nel seguente modo, salva ed impregiudicata una diversa valutazione da parte del Collegio giudicante:

- **N Renato €50.827,86** (pari ad 1/3 del totale);

- **V Cosimo €101.655,70** (pari a 2/3 del totale).

Gli odierni convenuti si sono costituiti in giudizio per il tramite dell'avv. Antonio Pancallo, con memoria depositata in data 4 novembre 2015.

Il difensore ha eccepito, in primo luogo, che gli adempimenti previsti dall'art. 10 del Disciplinare ("l'ente attuatore si impegna trimestralmente...") sono riferiti ad un arco di tempo (tre mesi) del tutto incompatibile con la tempistica stabilita dall'art. 9 (30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori). Ha contestato, inoltre, che il Comune avrebbe richiesto il primo finanziamento soltanto il 3 maggio 2001, richiamando quanto riportato nell'atto deliberativo n. 315/AGR del 29 maggio 2001.

Per quanto riguarda entrambi i convenuti, il difensore ha richiamato la nota prot. N. 23731 del 2/3 novembre 2000, alla quale era allegata la deliberazione G.M. n. 404 del 6 ottobre 2000 di approvazione del nuovo quadro economico derivante dall'utilizzo delle economie conseguenti

all'applicazione del ribasso d'asta, nonché la nota prot. N. 28/4591 del 29 luglio 2000, sostenendo che tale documentazione era quella richiesta dalla regione per disporre l'accreditamento della somma.

Ritenuto in

DIRITTO

La domanda è fondata, sia pure entro i limiti in appresso indicati.

Va evidenziato, innanzitutto, in punto di fatto, che è rimasto comprovato il ritardo negli adempimenti che ha comportato il mancato accredito del finanziamento relativo al riuso delle acque reflue a fini irrigui, di cui alla deliberazione GR n. 3907 del 30 giugno 1997.

Infatti, sebbene la consegna dei lavori fosse stata effettuata dal Comune di XXXXXXXXXX in data 24.12.1999 e sospesa in pari data, ma successivamente ripresi in data 8.6.2000, non era stata inoltrata alla Regione Puglia alcuna richiesta di anticipazione del finanziamento, così come previsto dall'art. 9 del Disciplinare. Tant'è che la Regione, con nota del 20.7.2000, comunicava al Comune di XXXXXXXXXX che non era stato possibile effettuare alcun accredito, poiché non era stata ancora inviata la certificazione dell'avvenuto inizio dei lavori. Non essendoci stato alcun riscontro, la Regione inviava al Comune di XXXXXXXXXX un'ulteriore nota del 20.9.2000, con la quale sollecitava il riscontro e l'attuazione della precedente nota. Soltanto in data 3.11.2000, quindi, il Comune di XXXXXXXXXX inviava alla Regione Puglia la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori, ma la richiesta di anticipazione seguiva soltanto in data 3.5.2001.

Come ben evidenziato nella consulenza tecnica disposta dal Giudice civile, se il Comune di XXXXXXXXXX, e quindi l'ing. N, avesse comunicato e certificato tempestivamente l'inizio dei lavori (avvenuti in data 08.06.2000), già nel mese di luglio 2000 o al più tardi in quello successivo, avrebbe potuto conseguire la disponibilità finanziaria di lire 1.145.000.000 (pari ad €591.343,15) sufficiente a far fronte tempestivamente al pagamento del primo SAL (18.01.2001), evitando, in tal modo, anche il susseguirsi degli ulteriori ritardi nei pagamenti, e tutte le conseguenze negative

derivatene per le finanze del Comune.

Allo stesso modo, i ritardi si sarebbero potuti evitare se il Comune, questa volta nella persona dell'arch. V, in data 2.11.2000, avesse inoltrato, in modo corretto e completo, all'Ufficio Bonifica, tutta la documentazione prevista dal Disciplinare, nonché avanzato specifica richiesta di accreditamento del 30% del finanziamento che avrebbe ottenuto nel termine dei trenta giorni successivi, e cioè entro i primi del mese di dicembre 2010.

I due dirigenti comunali mancando, ognuno per quanto di competenza, di effettuare gli adempimenti richiesti nei giusti termini, hanno determinato, quindi, l'insorgenza, in capo all'Ente, dell'obbligo di risarcire la impresa SIAM SUD srl, per il ritardato pagamento dei lavori.

A tal proposito è il caso di rilevare che, ai sensi dell'art.4 del contratto d'appalto, il pagamento dei lavori doveva avvenire per stati di avanzamento, secondo le modalità di cui all'art. 20 del capitolato speciale e l'eventuale ritardo nella somministrazione della somma, se contenuto nel limite di n. 602 giorni e dovuto a cause non imputabili all'Ente appaltante, non avrebbe comportato l'obbligo di corresponsione degli interessi moratori alla ditta aggiudicataria.

Non ha pregio, dunque, la tesi difensiva volta a sostenere l'assenza di ritardi, in quanto la documentazione richiamata è inconferente.

Alla luce di quanto sopra, le condotte tenute nella vicenda dall'ing. Renato N e dall'arch. Cosimo V si ritengono sicuramente connotate da colpa grave: essi hanno agito con macroscopica superficialità ed inammissibile incuria, in spregio dei più elementari canoni di buona amministrazione, provocando un consistente danno patrimoniale all'Ente.

Atteso il ruolo da costoro rivestito e la professionalità acquisita nel corso degli anni, nonché l'entità del finanziamento in questione e la rilevanza dei lavori da realizzare, l'ing. N e l'arch. V avrebbero dovuto curare il procedimento di appalto e il correlato aspetto finanziario con una particolare solerzia, rispettando i tempi espressamente previsti dall'art.9 del Disciplinare, nell'interesse dell'Amministrazione. Totalmente incuranti del dovere di diligenza cui sono tenuti i dipendenti pubblici nell'esecuzione della

prestazione lavorativa e, soprattutto, coloro che rivestono all'interno della pubblica amministrazione, funzioni apicali o di particolare responsabilità, essi hanno mancato, invece, di applicare un minimo livello di attenzione e di cura nell'esercizio dell'interesse pubblico, trascurando le diverse sollecitazioni provenienti dagli Uffici regionali e disattendendo le disposizioni normative che prevedevano, a loro carico, l'obbligo di agire secondo una tempistica predeterminata.

Essi esercitavano, altresì, le funzioni di responsabili del procedimento di appalto, con tutti gli obblighi che, in base alla normativa vigente, inerivano alle suddette funzioni, ed avevano anche l'obbligo di espletare gli specifici compiti di cui agli artt. 4 e ss. della legge n.241/1990, tra cui quello di curare l'istruttoria e di provvedere alle comunicazioni relative al procedimento stesso; mentre, a dispetto di tali obblighi, i due dirigenti con le loro omissioni hanno ritardato il conseguimento delle risorse finanziarie destinate al finanziamento, inosservanti delle specifiche disposizioni del capitolato generale nonché di quelle contenute nel disciplinare e nel contratto d'appalto stipulato con la Siam Sud srl.

Ne consegue la loro responsabilità per il danno arrecato alle finanze del Comune di XXXXXXXXXX, che, però, il Collegio ritiene ascrivibile nella minor somma di € 99.000,00, in considerazione delle circostanze di fatto, di cui € 66.000,00 a carico di V Cosimo (2/3) e € 33.000,00(1/3) a carico di N Renato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nella stessa proporzione, dalla data della domanda e sino al deposito della presente sentenza.

Le spese di giustizia, a carico dei convenuti, sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

V Cosimo e N Renato, come sopra generalizzati, al pagamento rispettivamente di € 66.000,00 (sessantaseimila/00) e 33.000,00 (trentatremila/00) in favore del Comune di XXXXXXXXXX, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in ragione della stessa proporzione, dalla data della domanda.

Le spese di giustizia si liquidano in € 922,40 ##### sino al deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del ventisei novembre duemilaquindici.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

F.to (Vittorio Raeli)

F.to (Francesco Lorusso)

Depositata in Segreteria il 27 GEN.2016

Il Funzionario

F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)